

## Ministero della Salute

## DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

Ufficio V - Relazioni Sindacali e benessere psicofisico

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art.40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dall'art.55 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150)

## IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2009

L'articolo 7 della Legge 14 ottobre 1999, n. 362, rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità" ha sancito che "In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti".

La citata norma è stata introdotta con finalità perequative per assicurare la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale non appartenente al ruolo sanitario di qualifica dirigenziale in servizio presso il Ministero della Salute con quelli corrisposti ai profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo.

Infatti con l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, è stata prevista l'estensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei citati profili professionali delle norme contenute nello stesso decreto legislativo, ove applicabili.

Il previsto DPCM, adottato il 13 dicembre 1995 e registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, ha inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali.

Conseguentemente si sono evidenziate sensibile differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero.

Pertanto, al fine di "armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale" e, quindi, di porre rimedio alla situazione di sperequazione economica venutasi a creare all'interno del Ministero tra i dipendenti delle professionalità sanitarie e, in particolare, i dirigenti e i funzionari non sanitari del medesimo Ministero, chiamati a svolgere funzioni o mansioni equivalenti il legislatore, con la disposizione di cui all'articolo 7 della legge n. 362/1999, ha introdotto la componente retributiva in esame.

Ciò premesso si segnala che l'Ipotesi di Accordo del 31 agosto 2010, riferita alle somme anno 2009, si applica a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della Salute di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando o assegnazione temporanea presso il Ministero della Salute con formale provvedimento, nonché al personale del Ministero della Salute temporaneamente distaccato presso altre amministrazioni nel preminente interesse di questo Dicastero.

Si evidenzia inoltre che, per l'anno di riferimento (2009), il compenso ex articolo 7 legge 362/1999 è corrisposto anche al personale del Settore Lavoro operante presso l'Ufficio di Gabinetto "Unico" in considerazione dell'entrata in vigore del decreto legge n. 85 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 14 luglio 2008, di istituzione del Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali. Infatti il Capo di Gabinetto di detto Dicastero, con nota n. 4444/1.87.1 del 23 ottobre 2008 ha formulato specifico quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - per conoscere se i compensi in questione potessero essere corrisposti a tutto il personale in servizio presso detto Ufficio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 130095 del 10 novembre 2008, a firma del Ragioniere Generale dello Stato ha espresso parere favorevole, tenuto conto dell'impossibilità di individuare all'interno della stessa struttura di Gabinetto il personale direttamente impiegato in attività riferibili all'ex Ministero della Salute.

Giova segnalare che con la Legge 13 novembre 2009, n. 172, entrata in vigore il 13 dicembre 2009, il Ministero della Salute è stato istituito nuovamente.

L'Ipotesi di Accordo in esame tiene conto, prioritariamente, delle finalità perequative dell'emolumento in questione che si connota come strumento di carattere generale con la specifica funzione di eliminare le disparità di trattamento economico tra categorie di dipendenti impegnati

nella realizzazione della *mission* della stessa Amministrazione in cui prestano servizio e non è assimilabile alla mera retribuzione accessoria volta a compensare maggiori e specifiche prestazioni lavorative.

Le Parti, tuttavia, hanno tenuto conto della normativa di riforma introdotta dal decreto legislativo n. 150/2009, prevedendo un sistema di erogazione del compenso connesso, anche al raggiungimento degli obiettivi prestazionali assegnati alle strutture di appartenenza, assicurandosi, in tal modo, anche una positiva ricaduta sui livelli di performance e sul miglioramento dei servizi istituzionali rivolti all'utenza.

In sintesi, le modalità di erogazione del compenso in esame, che tiene conto della posizione economica rivestita nell'anno di riferimento, sono così riassumibili:

a) l' 80% delle somme assegnate: in relazione al raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle strutture di appartenenza dei singoli dipendenti.

Il compenso sarà corrisposto per intero qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano realizzato almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati.

Sotto tale soglia il compenso sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prestazionali assegnati;

b) il restante 20% delle somme disponibili, sarà corrisposto tenendo conto, in relazione all'assiduità di partecipazione, dei giorni di presenza. Per il conteggio dei giorni di presenza, si terrà conto delle disposizioni vigenti contenute nell'articolo 71, comma 5 del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 e del decreto legge n. 78/2009 convertito nella legge 102/2009.

Nell'erogazione del compenso si terrà conto delle altre indennità fisse e ricorrenti, percepite dal personale di altre amministrazioni e non previste per il personale di ruolo del Ministero, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disposizioni richiamate, operando, ove necessario, le compensazione tra le citate indennità e l'emolumento ex articolo 7 della legge 362/1999.

Complessivamente l'impianto contrattuale previsto con l'ipotesi di Accordo del 16 luglio 2010 risponde alle esigenze dettate dal vigente quadro normativo e contrattuale.

Roma, 3 1 A 60. 2000

IL DIRETTORE GENERALE (Doxt. Giuseppe Celotto)

Roma, H. P. C. S. P. ANCIO

Roma, H. P. C. O. S. P. Director

Roma, H. P. C. D. C. D.

Ministero della Salute DGPOB\_AR 0000075-A-12/10/2010





UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

UFFICIO IIº

Roma,

Prot. Nr. 26188/2010

Rif. Prot. Entrata Nr. 22105/2010

Allegati:

Risposta a Nota del: 31 agosto 2010, n. 28491

Al Ministero della salute -Dipartimento dell'Innovazione -D. G. del Personale Organizzazione e Bilancio - Ufficio V°

SEDE

OGGETTO: Ipotesi di Accordo integrativo per la ripartizione delle risorse dei fondi relativi all'applicazione dell'art.7 della legge n.362/1999 per l'anno 2009

Con la nota sopra indicata, codesto Ministero ha trasmesso l'ipotesi di accordo integrativo specificato in oggetto, con allegate la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria, ai fini della verifica sulla compatibilità dei costi di competenza dello scrivente nonché del successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del disposto di cui all'art. 40-bis, commi 1 e 2, del D.lgs. 165/2001.

Va, preliminarmente, evidenziato che l'art.67 - comma 2- del D.L. 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla L. n.133/2008, ha previsto, nell'allegato B, la disapplicazione di talune norme speciali, tra cui quelle derivanti dall'art.7 della legge citata in oggetto, destinavano ulteriori risorse ai Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.

Dette risorse, a seguito del DPCM 2 luglio 2009, emanato ai sensi dell'art. 7 ter, comma 15, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, sono state riassegnate – relativamente all'anno 2009- nella misura del 75% delle somme corrisposte negli anni precedenti, per un ammontare complessivo pari ad € 15.906.510,00.

Pertanto, lo scrivente, preso atto di quanto relazionato dall'Amministrazione ed accertato che la predetta somma coincide con la disponibilità prevista dal fondo di amministrazione erogabile secondo i criteri stabiliti dall'accordo sottoscritto in data 31 agosto 2010, esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Si resta in attesa di conoscere l'esito del riscontro congiunto del provvedimento in questione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Direttore

(Dott. Angelo MENDIITTO)